



DECRETO DIRIGENZIALE N. 492 /DA del 16 DIC. 2024

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n. 11485/2023, giudizio promosso da COSEDIL s.p.a. + CAS c/ FRATELLI RUSSELLO s.r.l. del Tribunale di Roma.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 23/10/2024 è stata notificata a questo Consorzio da parte dell' Agenzia delle Entrate di Roma la cartella di pagamento n° 2023/003/SC/000011485/0/003 per imposta di Registro di € 208,75 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Roma n° 11485/2024 emessa a favore della società FRATELLI RUSSELLO che si allega;

Che tale pagamento di € 208,75 è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi con la condanna del CAS e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni occorre effettuare il pagamento **entro il 21/12/2024**;

Visto il D.D.G. n° 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2024/2026;

Visto il Regolamento di Contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 208,75 al capitolo 122 del redigendo Bilancio d'esercizio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare**, tramite Modello F24 allegato, l'importo di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina da effettuare **entro il termine del 21/12/2024**.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti*

Il Dirigente Amministrativo


*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*

N. R.G. 53987/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. R.G. 53987/2019, ivi riuniti i procedimenti R.G. n.
58219/2019 ed R.G. n. 54172/19, promossa da:

COSEDIL S.p.A., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 3 presso lo studio dell'Avv. Andrea Accardo del Foro di Roma che la rappresenta e difende insieme all'Avv. Ottavio Martella del Foro di Messina giusta procura in calce su foglio separato unita al presente atto in via telematica - **ATTRICE-OPPONENTE nelle cause riunite R.G. n. 53987/2019 e R.G. n. 54172/2019**,

C.A.S. – CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. Riccardo Rotigliano dal quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti - **ATTRICE-OPPONENTE nel procedimento R.G. n. 58219/2019 riunito al procedimento R.G. n. 53987/2019**,

Contro

FRATELLI RUSSELLO S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eustachio Manfredi n. 8 presso lo studio degli Avv. ti Giovanni Antonino Malatesta e Giuseppe Virbani che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo -

CONVENUTA-OPPOSTA

e, quindi, in ambito di prescrizione ordinaria decennale, risultando anche indicate dalla difesa di parte creditrice/opposta le “missive interruttive del 22-12-2017 e del 21-2-2019 (doc. 5 del fascicolo monitorio)”. In definitiva avendo la parte creditrice Fratelli Russello S.r.l. conseguito nelle more del presente giudizio l’intero pagamento dovuto, va dichiarata cessata la materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato superato dal fatto nuovo successivo dell’avvenuto pagamento, va revocato non avendo più ragion d’essere il suddetto titolo esecutivo non residuando altro credito della Fratelli Russello S.r.l.. Le parti opponenti vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di opposizione secondo soccombenza, non ritenendosi fondate le ragioni delle opposizioni, dovendosi liquidare le spese come in dispositivo, tenuto conto del numero delle parti, del valore della controversia, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 vigenti e dell’attività processuale in concreto espletata.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12610/2019 emesso dal Tribunale di Roma. Condanna le parti opponenti Cosedil S.p.A. e C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 14597,70 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93 c.p.c. agli Avv.ti Giovanni Malatesta e Giuseppe Virbani per richiesta fattane quale antistatari.

Roma, 19-7-2023

Il giudice

Dott. Pietro Persico



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2023/003/SC/000011485/0/003

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO (TJP)

IL DIRETTORE PROVINCIALE ROTELLO ANTONELLA

avverte CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO SNC 98122 MESSINA (ME)
IN QUALITA' DI Parte in causa

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000011485/2023

DEL 19/07/23 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE ROMA

e per i seguenti motivi:

L'IMPOSTA DI REGISTRO È DOVUTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 37 DEL D.P.R. N. 131/86 ED È RICHIESTA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 54, COMMA 5, STESSO DECRETO. IMPOSTA LIQUIDATA DI EURO 200,00 AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA TARIFFA PARTE PRIMA ALLEGATA AL D.P.R. N. 131/86 E DELL'ART.41, COMMA 2, DEL D.P.R. N.131/86 (L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE NON PUÒ ESSERE IN NESSUN CASO INFERIORE ALLA MISURA FISSA DI CUI ALL'ART.11 DELLA TARIFFA PARTE PRIMA). AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 1, DEL D.P.R. N.131/86 L'IMPOSTA DI REGISTRO È DOVUTA IN SOLIDO FRA LE PARTI IN CAUSA.

ATTORE: COSEDIL S.P.A.

CONVENUTO: F.LLI RUSSELLO SRL

PER EVENTUALE RIESAME CONTATTARE IL FUNZIONARIO REF.: ABBATTISTA VANESSA
E-MAIL FUNZIONARIO REFERENTE: VANESSA.ABBATTISTA@AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*)nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
PASQUALE PAGANO
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE ROTELLO ANTONELLA